

Beniamino Sandrini  
Via del Fante, n° 21  
37066 CASELLE di Sommacampagna  
Tel. 0458581200 Cell. 3485214565  
E\_mail: [beniaminosandrini@virgilio.it](mailto:beniaminosandrini@virgilio.it)

**Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?**

**Abbiamo già dato!**



**Ora... bastaa!!!**

[www.vivicaselle.eu](http://www.vivicaselle.eu)

**NO alla DISCARICA**

Caselle di Sommacampagna, 22 Luglio 2009

**Dossier: EU-Pilot 240/08/ENVI**  
e Procura Repubblica: **08/805 ANCNR**

Alla **Commissione Europea**  
Direzione Generale - Ambiente  
ENV.A.2 - Infrazioni  
B-1049 Bruxelles (Belgio)

**e per conoscenza:**

Alla **Procura della Repubblica**  
presso Tribunale di Verona  
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV  
Corte Giorgio Zanconati, 1  
37122 - VERONA

**Oggetto:**

**E' quindi confermato che l'Aeroporto Catullo è senza V.I.A. e senza V.A.S.?**

Solo in data odierna, dalla *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie - Struttura di Missione per le procedure di infrazione*, ho ricevuto copia di un fax inviato dall'E.N.A.C. con data 25.6.2009 e prot. 0041288/DIRGEN/API e avente questo oggetto:

Oggetto: Progetto-pilota sulla corretta applicazione del diritto comunitario (caso 240/08/ENVI) – Richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea in merito ad un reclamo relativo ad un presunto mancato assoggettamento alla procedura di VIA dell'aeroporto di Verona "Valerio Catullo".

In detta comunicazione... ricevuta quasi dopo un mese, il contenuto di un primo paragrafo è questo:

Con riferimento alla nota prot. DCPC0004133-27/05/2009 – 2.36.4.19 di pari oggetto si rappresenta che questo Ente ha inviato con nota n°0038414/DIRGEN/API datata 15/06/2009, al Ministero dell'ambiente, uno Studio Ambientale preliminare alla procedura VIA inerente all'aeroporto di Verona, richiedendo sul medesimo una consultazione sulla base delle indicazioni di cui all'art. 21 del D. lgs 152/06 e s.m.

Una prima dichiarazione dell'ENAC che confermerebbe che, alla data odierna, sarebbe stato predisposto solo e unicamente: *“uno Studio Ambientale preliminare alla procedura di VIA inerente all'aeroporto di Verona... ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/06 e s.n.”* e quindi risulterebbe che non è stato predisposto e tantomeno risulta essere mai stato elaborato S.I.A. - Studio di Impatto Ambientale che invece deve essere predisposto (secondo le leggi in vigore) in particolare ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 4/2008.

In considerazione di quanto sopra espresso si evidenzia che l'art. 21 del D.Lgs. 152/06 sarebbe relativo a:

## **ART. 21 (piani e programmi sottoposti a vas in sede regionale o provinciale)**

*1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i **piani e programmi** di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali.*

Mentre l'art. 21 del D.Lgs. 4-2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", così invece recita:

### **Art. 21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale**

*1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.*

*2. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede:*

*a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;*

*b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;*

*c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;*

*d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.*

*3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili*

*4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.*

Premesso questo, il sottoscritto ritiene pertanto che quanto scritto nelle lettera dell'ENAC: "**art. 21 del D.Lgs. 152/06 e s.m.**" possa essere relativo e a riferirsi per quanto previsto nel: "**art. 21 del D.Lgs. 4-2008**" che ha successivamente modificato il D.Lgs. 152-06 anche perché... visto l'ultimo comma dell'art. 21... poi si passerebbe alla fase successiva, come prevista all'art.22 del D.Lgs. 4-2008... così riportato:

### **Art. 22. Studio di impatto ambientale**

*1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.*

*2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.*

*3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:*

*a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;*

*b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;*

*c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;*

*d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;*

*e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.*

*4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.*

*5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.*

E' quindi evidente che dalla lettera dell'E.N.A.C. si evince che sarebbe stato predisposto solamente "**uno Studio Ambientale preliminare alla procedura di VIA inerente all'aeroporto di Verona, richiedendo un medesimo una consultazione sulla base delle indicazioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/06 e s.n.**" una documentazione... che sarebbe stata inviata al Ministero dell'Ambiente, solamente... in data 15.6.2009.

Quanto contenuto nella lettera oggi ricevuta e quindi commentata con la presente mia ulteriore comunicazione, questo confermerebbe... che - alla data attuale - **ne da parte dell'E.N.A.C. e tantomeno da parte dell'Aeroporto Catullo, non è stato ancora predisposto lo "S.I.A. Studio di Impatto Ambientale"** come sarebbe previsto all'art. 22 del D.Lgs. 4-2008.

Il sottoscritto si è ulteriormente convinto nelle proprie affermazioni, sin qui espresse, dopo aver letto il secondo paragrafo delle lettera dell'ENAC, come qui sotto viene riportato:

Posto quanto sopra con riferimento ai quesiti posti da codesta P.C.M, e tenendo conto delle precisazioni già fornite al riguardo dalla Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona si rappresenta che:

1. la predetta Società ha affidato l'incarico di elaborazione di uno Studio d'Impatto Ambientale per lo scalo di Verona che ha in gestione, onde dare luogo ad una procedura di **VIA**;

Questa frase conferma che lo **"Studio di Impatto Ambientale"** di cui all'art. 22 del D-Lgs. 4-2008, non è ancora stato predisposto, in quanto risulterebbe che la Catullo S.p.A. ha "solo" affidato l'incarico di elaborazione di uno Studio di Impatto Ambientale per lo scalo di Verona... per dare luogo ad una procedura di V.I.A. ma di questo incarico "in corso", non sono stati indicati i tempi di quando questa elaborazione dovrebbe ad... essere consegnata.

La lettera dell'ENAC poi, si conclude con questo ultimo paragrafo e con questa ulteriore dichiarazione:

2. l'incarico si riferisce al Piano di sviluppo aeroportuale presentato a questo Ente nel 2007, con un orizzonte temporale di breve-medio termine (2024), ed in corso di stesura definitiva.

Una affermazione, quest'ultima dell'ENAC, che evidenzerebbe che un "Piano di Sviluppo Aeroportuale" presentato nel 2007, ad oggi, non era mai stato accompagnato da uno Studio di Impatto Ambientale.

A questo punto bisogna ora evidenziare un aspetto che merita un approfondimento, che è l'affermazione contenuta nella lettera dell'Aeroporto Catullo datata 11.5.2009 prot. 969 in cui si sostiene questo:

Si precisa che, in applicazione della circolare ENAC n. 0027678/API/DIRGEN del 02/05/2008 in materia di procedure di compatibilità ambientale e urbanistica, i Piani di sviluppo aeroportuali devono essere assoggettati a VIA e non a VAS.

Questa affermazione merita di essere approfondita, in quanto se una "serie di progetti" sono previsti da realizzare in un arco temporale medio e lungo... secondo quanto previsto in un **"Piano di sviluppo"** che fosse stato approvato, è evidente che il **"Piano di Sviluppo"** deve essere assoggettato a V.A.S. mentre, il **"singolo progetto"** (quando ne sarà prevista la realizzazione temporale dal Piano di Sviluppo) deve essere assoggettato a V.I.A. anche perché, ricordo la V.I.A. ha una scadenza, la cui presentazione deve essere reiterata qualora siano trascorsi 5 anni dal rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale e le opere non siano iniziate... e anche per questo la V.I.A. è per il progetto e la V.A.S. per i Piani di Sviluppo.

E per queste ulteriori considerazioni, prima di concludere questa mia nuova comunicazione, ad integrazione del mio reclamo, vorrei qui ricordare quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 4-2008 che così recita:

#### *Art. 5. Definizioni*

*1. Ai fini del presente decreto si intende per:*

*a) **valutazione ambientale di piani e programmi**, nel seguito **valutazione ambientale strategica**, di seguito **VAS**: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;*

b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

Per quanto sin qui espresso e oggi ulteriormente qui considerato, il sottoscritto ritiene pertanto che:

**1°** Quanto dall'Aeroporto Catullo relativo a "progetti" di: opere, infrastrutture o potenziamenti delle attività Aeroportuali, realizzati da... dopo l'entrata in vigore della Direttiva 85/337/CEE e fino alla data odierna devono essere considerate delle "**modifiche sostanziali**" che non sono mai state sottoposte o assoggettate a V.I.A. e pertanto **deve essere predisposta, urgentemente, una "V.I.A. IN SANATORIA"** di quanto sino ad oggi realizzato all'Aeroporto Catullo... almeno a partire dal 1999 ad oggi come già segnalato dal sottoscritto nelle precedenti mie comunicazioni.

**2°** Dato che il "Piano di Sviluppo Aeroportuale" che sarebbe stato consegnato all'ENAC nel 2007, andrà a interessare aree, opere e interventi ubicati anche "al di fuori dell'attuale sedime aeroportuale" e che queste progettazioni saranno realizzate con diversi e successivi progetti e da diversi proponenti, si ritiene che essendo il **Piano di Sviluppo Aeroportuale...** "un piano e un programma"... **questo debba essere sottoposto a V.A.S.** ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.

*Anche e perché in questo Piano di Sviluppo Aeroportuale, da sottoporre a V.A.S. dovranno essere inseriti progetti che saranno realizzati in tempi successivi da altri Enti, quali Autostrade e Ferrovie, almeno da quello dichiarato dal Presidente dell'Aeroporto che darebbe per certo la realizzazione di un nuovo tratto ferroviario e una nuova Stazione Ferroviaria, un nuovo Casello sulla Autostrada A22 con un nuovo incrocio tra le Autostrade A4 e A22 e la realizzazione di 12.000 nuovi posti auto (con project financing) con una nuova Linea di Mover People che colleghi l'Aeroporto con la Fiera.*

E' quindi pertanto evidente che l'Aeroporto Catullo deve predisporre una "V.I.A. in sanatoria" per quanto già realizzato almeno dal 1999 ad oggi, con tutte le conseguenti verifiche di eventuali illegittimità e di irregolarità delle autorizzazioni... rilasciate senza la preventiva sottoposizione alla V.I.A.

E' quindi necessario che il Piano di Sviluppo Aeroportuale del Catullo, **debba essere sottoposto a V.A.S.**

E qualora il Piano di Sviluppo Aeroportuale avesse ottenuto parere positivo per la V.A.S. i singoli progetti poi, predisposti dai vari proponenti realizzatori... **dovranno poi essere sottoposti alla preventiva V.I.A.**

In conclusione, alla Commissione Europea, si chiede se:

**E' quindi confermato che l'Aeroporto Catullo è senza V.I.A. e senza V.A.S.?**

In attesa di un **urgente e deciso** intervento da parte della Commissione Europea, porgo distinti saluti.

Cittadino "nativo" di Caselle:

*Beniamino Sandrini*